

Lodrino (BS), 11/09/2026

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

__**COMUNE DI LODRINO**__ con sede a ____LODRINO____ Via __ROMA
90_____, Codice Fiscale _00878650175__ e P.Iva
__00584760987____ (se disponibile), qui rappresentata dal suo legale
rappresentante __BETTINSOLI BRUNO____ (di seguito, "**Sponsee**")

da una parte

E

CASSA PADANA BCC, con sede legale in LENO (BS), VIA GARIBALDI 25, codice fiscale 01741030983 e iscrizione al Registro delle Imprese di BRESCIA n. BS346328, Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – partita I.V.A. 02529020220, codice destinatario ZS100U1 (ai fini della fatturazione elettronica), società iscritta all'Albo delle Banche codice ABI 8340, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* BETTINSOLI ROMANO (di seguito, "**Sponsor**")

dall'altra parte

lo Sponsee e lo Sponsor sono di seguito definiti, congiuntamente, "**Parti**" e, singolarmente, "**Parte**".

PREMESSE

- A. il Comune di Lodrino è proprietario della tensostruttura comunale destinata allo svolgimento di attività sportive, ricreative, aggregative e di interesse pubblico e utilizza il notiziario comunale quale strumento di comunicazione istituzionale rivolto alla cittadinanza.
- B. sulla predetta tensostruttura è già presente il marchio dello Sponsor in forza di un precedente rapporto di sponsorizzazione;
- C. lo Sponsor ha formulato una proposta per la prosecuzione della sponsorizzazione della tensostruttura comunale e per l'estensione della stessa al notiziario istituzionale dell'Ente, prevedendo un corrispettivo di euro 5.000,00 oltre IVA per ciascun anno, per la durata di dieci anni, per un importo complessivo di euro 50.000,00 oltre IVA;

- D. con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 31/07/2026, l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di proseguire nel ricorso a forme di sponsorizzazione finanziaria per la valorizzazione della tensostruttura comunale e del notiziario istituzionale e ha assunto la proposta dello Sponsor quale base istruttoria per l'avvio della procedura prevista dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- E. con determinazione n. 133 del 03/08/2026 è stato approvato e pubblicato l'avviso previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e, nel periodo di pubblicazione, non sono pervenute manifestazioni di interesse né proposte alternative o migliorative;
- F. con determinazione n. 154 del 04/09/2026 è stata approvata la proposta di sponsorizzazione formulata da Cassa Padana BCC nonché lo schema del presente contratto;
- G. le Parti intendono pertanto disciplinare mediante il presente contratto i rispettivi diritti e obblighi relativi alla sponsorizzazione della tensostruttura comunale e del notiziario istituzionale

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1. Le Premesse, così come tutti gli Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, "**Contratto**").

2. OGGETTO

2.1. Con il presente Contratto lo Sponsor si impegna a sostenere finanziariamente il Comune mediante il versamento del contributo di cui al successivo articolo 3 e il Comune si impegna, per l'intera durata del Contratto, a riconoscere allo Sponsor forme di visibilità mediante:

- a) esposizione del Marchio/Logo "CASSA PADANA BCC" sulla tensostruttura comunale;
- b) presenza del Marchio/Logo o di apposito spazio di visibilità nel notiziario istituzionale del Comune.

2.2. Le predette forme di visibilità saranno realizzate nel rispetto del carattere pubblico e istituzionale della tensostruttura e del notiziario comunale.

3. OBBLIGHI DELLO SPONSOR

3.1. Lo Sponsor si impegna a corrispondere al Comune, per ciascuno dei dieci anni di durata del Contratto, un contributo annuale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA di legge, per un corrispettivo complessivo pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre IVA di legge (di seguito, il "**Contributo**").

3.2. Il Contributo annuale sarà corrisposto dallo Sponsor entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa fattura elettronica, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Comune nella fattura medesima.

3.3. La prima quota annuale sarà fatturata a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto; le successive quote saranno fatturate con cadenza annuale per ciascuna delle successive annualità contrattuali.

3.4. Lo Sponsor fornisce al Comune il proprio Marchio/Logo in alta definizione e in formato idoneo alla stampa e alla pubblicazione digitale.

4. OBBLIGHI DELLO SPONSEE

4.1. Lo Sponsee si impegna a porre in essere, per tutta la durata del Contratto, le attività necessarie ad assicurare allo Sponsor le forme di visibilità previste dall'articolo 2, mediante l'esposizione del Marchio/Logo sulla tensostruttura comunale e la sua presenza nel notiziario istituzionale del Comune.

4.2. Lo Sponsee si impegna a utilizzare e promuovere il Marchio/Logo dello Sponsor nell'ambito delle forme di visibilità previste dal presente Contratto, nel rispetto delle indicazioni grafiche fornite dallo Sponsor. È fatto divieto allo Sponsee di modificare, alterare o utilizzare il Marchio/Logo per finalità diverse da quelle previste dal presente Contratto.

4.3. Il materiale destinato alla pubblicazione o esposizione che riproduca il Marchio/Logo dello Sponsor sarà preventivamente sottoposto allo Sponsor ai fini della verifica della corretta riproduzione del Marchio/Logo e del rispetto dei relativi standard grafici. Resta ferma la piena autonomia del Comune in ordine ai contenuti, all'impostazione e alle scelte editoriali del notiziario istituzionale.

4.4. Ferme le previsioni di cui agli articoli che precedono, lo Sponsee si obbliga a:

- (i) sostenere gli eventuali oneri e costi di propria competenza connessi alle forme di visibilità previste dal presente Contratto, senza che lo Sponsor sia tenuto a sostenere oneri ulteriori rispetto al versamento del Contributo;
- (ii) assicurare l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto nel rispetto della normativa vigente e del carattere pubblico e istituzionale dei beni e degli strumenti interessati;
- (iii) comunicare allo Sponsor eventuali esigenze di manutenzione, sicurezza, esecuzione di lavori o altre circostanze di interesse pubblico che rendano necessaria la temporanea rimozione, copertura o diversa collocazione del Marchio/Logo sulla tensostruttura comunale;

- (iv) inviare allo Sponsor la fattura di cui al precedente articolo 3 entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Tale fattura dovrà recare: le coordinate bancarie sulle quali disporre il pagamento del Contributo, la ragione sociale 'CASSA PADANA BCC', la partita IVA del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca (02529020220) ed il codice fiscale dello Sponsor 01741030983.

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RESPONSABILITÀ, DIRITTI DI ESCLUSIVA.

- 5.1. Le Parti rimangono esclusive proprietarie dei rispettivi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale (ivi inclusi denominazioni, marchi, loghi ecc.) ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare, in qualsiasi modo, i diritti medesimi di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte. Lo Sponsee è autorizzato ad utilizzare il Marchio/Logo dello Sponsor esclusivamente nell'ambito delle forme di visibilità previste dal presente Contratto.
- 5.2. La stipula del presente Contratto è esclusivamente finalizzata alla Sponsorizzazione ed esclude l'instaurazione di qualsivoglia rapporto di società, associazione, mandato, rappresentanza o agenzia, cointeressenza o corresponsabilità fra le Parti, di modo che nessuna di esse potrà mai essere ritenuta responsabile delle obbligazioni dell'altra, anche nei confronti dei terzi. Ciascuna delle Parti non potrà, quindi, concludere contratti in nome e per conto dell'altra Parte, né potrà impegnarla o rappresentarla in altro modo.
- 5.3. Lo Sponsee si obbliga a tenere indenne lo Sponsor da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da e/o connessa a eventuali utilizzi illegittimi del Marchio/Logo da parte dello Sponsee e/o dei suoi dipendenti, collaboratori e/o incaricati a qualunque titolo, nonché da ogni danno anche reputazionale e/o di immagine derivante da e/o connesso ad atti e/o omissioni imputabili allo Sponsee e/o ai suoi dipendenti, collaboratori e/o incaricati a qualunque titolo.
- 5.4. lo Sponsor resta estraneo alla gestione della tensostruttura comunale, alle attività che vi si svolgono e alla predisposizione e gestione del notiziario istituzionale, rispetto alle quali non assume alcun potere gestionale, organizzativo o editoriale né alcuna responsabilità.
- 5.5. Lo Sponsee riserva allo Sponsor un diritto di esclusiva commerciale, che comporta il divieto per lo Sponsee, con riferimento all'Iniziativa, di stipulare contratti di sponsorizzazione con altri enti operanti, anche in maniera indiretta, nel settore bancario e finanziario. -- Per tutta la durata del Contratto, il Comune riconosce allo Sponsor un diritto di esclusiva commerciale limitatamente alla sponsorizzazione della

tensostruttura comunale oggetto del presente Contratto, impegnandosi a non stipulare, con riferimento alla medesima struttura e ai relativi spazi di visibilità, contratti di sponsorizzazione con altri soggetti operanti nel settore bancario e finanziario. L'esclusiva non si estende al notiziario istituzionale né ad altri beni, servizi, eventi, iniziative o strumenti di comunicazione del Comune.

6. DURATA DEL CONTRATTO

6.1. Il presente Contratto ha durata di dieci anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

6.2. Per ciascuna annualità contrattuale lo Sponsor è tenuto al pagamento del Contributo annuale di euro 5.000,00 oltre IVA previsto dall'articolo 3.

6.3. Alla scadenza del decimo anno il Contratto cesserà automaticamente, senza necessità di disdetta. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1. Fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ed ogni altro rimedio di legge, lo Sponsee si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza penalità o spese, laddove lo Sponsor si renda inadempiente rispetto all'obbligo previsto all'articolo 3.1 del presente Contratto

7.2. Fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ed ogni altro rimedio di legge, lo Sponsor si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza penalità o spese, laddove lo Sponsee si renda inadempiente agli obblighi previsti agli articoli 4 e 5.5 del presente Contratto.

7.3. Successivamente al verificarsi di uno di tali eventi risolutivi la Parte che ne ha avrà diritto potrà dichiarare all'altra di avvalersi della clausola risolutiva espressa disciplinata dal presente articolo mediante comunicazione scritta.

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

8.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara e garantisce che tutti i dati personali relativi a soggetti terzi comunicati all'altra Parte sono stati raccolti e trattati nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee applicabili in materia di protezione dei dati personali.

8.2. In relazione al trattamento di dati personali riferibili ai soggetti coinvolti per la stipula ed esecuzione del presente Contratto, le Parti operano, reciprocamente, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, facendosi, carico di ogni connesso adempimento di rispettiva competenza e si obbligano ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità

previste per l'adempimento del Contratto.

- 8.3. Resta fermo, infine, che nessuna Parte potrà richiedere all'altra Parte alcun compenso per eventuali costi sostenuti per l'adeguamento (o per eventuali necessari interventi tecnici o di altra natura) alla normativa di cui al presente.

9. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

- 9.1. Lo Sponsee prende atto e riconosce che: lo Sponsor ha adottato un Codice di Comportamento ("Codice Etico"), un Codice di Condotta per i Fornitori ("Codice di Condotta"), un modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello 231") in conformità ai principi e alle linee guida del D. Lgs. n. 231/2001 atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto Legislativo; e che gli stessi sono resi disponibili nella versione tempo per tempo vigente sul sito internet dello Sponsor [www.cassapadana.it].
- 9.2. Lo Sponsee si impegna ad osservare - e a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori impiegati per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto osservino - un comportamento tale da non configurarsi quale reato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o tale da esporre lo Sponsor al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. Lo Sponsee si impegna, altresì, ad osservare - e a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori impiegati per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto osservino un comportamento conforme alle previsioni del "Codice Etico" e del "Codice di Condotta".
- 9.3. Ogni e qualsivoglia violazione delle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo da parte dello Sponsee - nonché da parte dei suoi dipendenti e/o collaboratori - costituisce causa di risoluzione del contratto su iniziativa dello Sponsor, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo il diritto dello Sponsor medesimo di ottenere dallo Sponsee il risarcimento del danno subito.

10. DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1. Il presente Contratto costituisce l'intero accordo fra le Parti e sostituisce ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa alla Sponsorizzazione.
- 10.2. Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà essere espressamente concordata in via preventiva e sottoscritta da entrambe le Parti.
- 10.3. Nessuna Parte potrà cedere, né in tutto né in parte, il presente Contratto o i diritti e gli obblighi da esso derivanti ad altro soggetto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- 10.4. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che il Contratto è stato

interamente negoziato tra di esse e che, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c. .

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

11.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

11.2. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, all'interpretazione e all'applicazione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia.

CASSA PADANA BCC

COMUNE DI LODRINO